

Osservazioni dell'ANEA al DCO 550/2013/R/IDR dell'AEEG del 28 novembre 2013 “Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici”

L'ANEA (Associazione Nazionale Enti e Autorità di Ambito) presenta le proprie osservazioni al documento per la consultazione 550/2013/R/IDR dell'AEEG, “*Provvedimenti tariffari, in materia di servizi idrici, relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, per il riconoscimento dei costi e la definizione di ulteriori misure a completamento della disciplina*”, di seguito DCO 550/2013.

Introduzione

Prima di presentare le osservazioni inerenti ai singoli spunti per la consultazione, si intende di seguito riportare alcune considerazioni generali.

L'ANEA esprime particolare apprezzamento per la complessiva impostazione del DCO 550/2013, in primo luogo per l'esplicito riconoscimento del ruolo e dell'importanza degli Enti di Ambito nello sviluppo e nell'implementazione di un efficiente ed efficace sistema di regolazione sia a livello centrale sia a livello territoriale. Gli Enti di Ambito non possono che auspicare che tale riconoscimento rappresenti un passo decisivo verso una più piena integrazione tra le funzioni del regolatore centrale e quelle dei regolatori locali e per nuove e più strutturate forme di consultazione da parte dell'AEEG nei confronti degli Enti di Ambito e delle loro forme associative

In questo quadro, l'ANEA ribadisce l'esigenza di giungere quanto prima ad una *regolazione nazionale, comprensibile, semplice e uniforme* che metta tutti gli operatori del settore nella condizione di poter operare su un medesimo piano di regole e assicurando a tutti le stesse opportunità. Se la matrice decisionale da un lato, è in grado di cogliere le diverse specificità territoriali, dall'altro lato vi è il rischio che renda la regolazione più complessa e meno uniforme. Le considerazioni che sono sviluppate nel prosieguo del presente documento intendono proprio fornire un contributo per scongiurare tale rischio e per correggere alcuni aspetti del sistema delineato, affinché sia ridotto al massimo l'impatto di alcuni meccanismi selettivi che possano precludere ad alcuni operatori la possibilità di fruire di strumenti regolatori disponibili invece per altri.

Riguardo ai costi operativi, la matrice decisionale, proposta in sostituzione del meccanismo di gradualità introdotto con la Deliberazione 585/2012/R/IDR altera, cambiando in corso le regole del gioco, il quadro regolatorio senza peraltro risolvere la principale delle criticità, ovvero, il riferimento ai dati programmati del Piano d'Ambito. L'ANEA non avverte, in questo momento, il bisogno di revisionare l'attuale meccanismo di gradualità, suggerisce invece di mantenerlo fino all'individuazione della frontiera efficiente dei costi operativi attraverso la definizione dei costi standard per processo produttivo.

L'ANEA ritiene, inoltre, prematuro, per alcune voci di costo il tentativo di tramutare in costi efficientabili l'attuale natura di costi passanti, come l'energia elettrica e le spese di

funzionamento degli Enti di Ambito. Il costo medio rilevato su scala nazionale, riferito ad un dato anno, non può evidentemente rappresentare il riferimento per il livello dei costi tariffari. L'ANEA suggerisce un profondo ripensamento del tentativo di voler definire già in questa sede i costi efficientabili.

In particolare, per quanto riguarda le spese di funzionamento degli Enti di Ambito, l'ANEA osserva che il riferimento ai costi storici 2011 non solo riflette una realtà di strutture e uffici ad oggi non ancora a regime, ma soprattutto risente della contingenza legata alla soppressione delle Autorità di Ambito avvenuta con l. 42/2010. L'ANEA osserva altresì la scarsa rappresentatività della variabile popolazione quale indice di parametrizzazione, considerato che l'insieme delle funzioni assegnate prescinde dalla numerosità degli abitanti ricadenti in ciascun ambito. L'ANEA riterrebbe dunque più corretto definire le spese di funzionamento in base ad una quota fissa cui aggiungere una quota variabile dipendente non dalla popolazione bensì da una molteplicità di parametri, quali la bontà e tempestività dell'operato svolto dagli Enti d'Ambito, il numero e la complessità delle gestioni, il numero dei Comuni e la morfologia territoriale. Pertanto l'ANEA suggerisce, per queste partite di costo, di adottare l'approccio tenuto nei confronti degli acquisti all'ingrosso, ovvero, di offrire continuità metodologica anche per gli anni 2014 e 2015 e di rinviare al 2016 la definizione dei costi efficientabili o, comunque, solo dopo aver attentamente valutato tutti gli aspetti in sede di determinazione dei costi standard per processo produttivo.

Come noto, ad oggi molti Piani di Ambito fanno ancora riferimento a livelli di costi operativi e investimenti inattuali rispetto ai dati effettivi della gestione. Se in parte l'attuale situazione è dovuta all'inerzia degli Enti d'Ambito, è anche vero che in altra parte è stata alimentata dalla stessa AEEG che, per la gradualità, ha impedito di fare riferimento ad aggiornamenti dei Piani di Ambito successivi all'entrata in vigore del MTT, bloccando di fatto l'attività di revisione dei Piani di Ambito nel corso del 2013. La complessità e numerosità delle azioni e dei soggetti coinvolti per la ridefinizione degli obiettivi dei Piani d'Ambito, annunciata nei DCO 356/2013/R/IDR e nel DCO 550/2013, richiedono tempi senz'altro più lunghi delle aspettative di fine anno affinché le tariffe 2014 possano recepirne gli aggiornamenti.

Come già rilevato nelle osservazioni dell'ANEA al DCO 356/2013/R/IDR, si rinnova l'auspicio di reintrodurre l'ammortamento finanziario in modo generalizzato, lasciando agli Enti d'Ambito la facoltà di ricorrervi non solo per finanziare il Programma degli Interventi ma anche per ridurre il valore di riscatto di fine concessione. Il criterio proposto dall'AEEG precluderebbe infatti l'applicazione dell'ammortamento finanziario proprio nei confronti di quelle gestioni che hanno una RAB elevata. Il ricorso all'ammortamento finanziario potrebbe, infatti, rappresentare per tali gestioni una soluzione per "aggredire" il valore residuo e aumentare così la contendibilità del mercato a fine concessione.

Sul tema delle revisioni tariffarie, previste dal MTN e non richiamate, invece, nella nuova regolazione tariffaria, occorre esplicitare meglio gli orientamenti dell'AEEG. Non risulta evidente in quale componente del VRG confluiranno le penalità che l'Ente di Ambito applicherà a seguito delle revisioni sugli standard informativi, tecnici e organizzativi.

L'ANEA ritiene la morosità un tema di grande importanza che necessita di un'analisi approfondita per la ricerca di soluzioni adeguate. In un settore caratterizzato da monopolio

naturale regolato a ricavi garantiti, il rischio volumi ricade sugli utenti, mentre il rischio relativo all'incasso del fatturato è a carico dei Gestori. L'ANEA ritiene un principio fondamentale di equità sociale non far ricadere sugli utenti cosiddetti "buoni pagatori" inefficienze derivanti o dall'inerzia dei Gestori nell'attivare meccanismi di recupero del credito o dal mancato pagamento di bollette per comportamenti opportunistici (*moral hazard*) da parte degli utenti. In questi anni gli Enti d'Ambito hanno compiuto tentativi di varia natura allestendo meccanismi di compartecipazione dei costi (*cost pass-through*) relativi alla morosità tra Gestore e Utente che si sono tradotti nel riconoscimento – *ex-ante* nel Piano d'Ambito o *ex-post* in sede di revisione tariffaria – dell'1%-2% sul fatturato annuo. Per quanto considerato, l'ANEA propone dunque che i costi legati alla morosità siano riconosciuti dalla regolazione tariffaria a condizione di escludere le inefficienze dei Gestori e i comportamenti opportunistici da parte degli utenti.

Per quanto riguarda i conguagli riguardanti le partite pregresse, l'ANEA ritiene opportuno l'inserimento di questa componente all'interno del VRG in modo da semplificare agli utenti la lettura della bolletta. Inoltre, per quanto riguarda le tempistiche di recupero delle partite pregresse, l'ANEA, preoccupata dai tempi minimi di rientro dai conguagli ipotizzati dall'AEEG, propone di individuare un criterio che contemperi le esigenze di rientro finanziario da parte del Gestore con la sostenibilità tariffaria di tali recuperi.

L'ANEA ritiene che la definizione di una disciplina nazionale sulla struttura dei corrispettivi sia essenziale per una migliore comprensione del costo della fornitura da parte dell'utenza. Se, come affermato nel DCO 550/2013, "*l'Autorità rinvia ai successivi periodi regolatori la definizione di criteri per l'individuazione delle categorie di utilizzatori cui applicare tariffe differenziate, nonché per disciplinare l'ampiezza e il numero degli scaglioni di consumo progressivi*" (4.7), l'obiettivo di questo periodo regolatorio dovrebbe essere quello di semplificare le attuali strutture, mantenendo margini di flessibilità vista la eterogeneità delle forniture. Rimane comunque necessario oltrepassare gli schemi tariffari collegati alle Deliberazioni Cip del 1974 e 1975.

Di seguito si riportano sinteticamente le osservazioni agli "spunti per la consultazione", relativi ai servizi idrici.

Q1 - Si ritiene opportuno aggiornare e omogeneizzare la definizione e il trattamento delle cosiddette “Altre attività idriche”? In particolare, con riferimento a quali attività specifiche? Motivare la risposta.

Sì, si ritiene opportuno aggiornare la definizione delle “Altre attività idriche” con riferimento in particolare alla raccolta e allontanamento delle acque meteoriche (lettera d, art.1.1 dell’Allegato A alla delibera 585/2012/R/Idr), che seppur collocata fra le “Altre attività idriche”, a partire dal 2013, è trattata come un’attività regolata del SII, per cui non è previsto alcun corrispettivo, se non la tariffa del SII (art. 38.2, allegato A, delibera 585/2012). Si richiede, quindi, che tale attività non sia finanziata dalla tariffa e che continuino ad essere pagati i corrispettivi per i servizi resi dai gestori.

In secondo luogo si ritiene che il provvedimento debba rivedere anche la definizione di SII includendo in esso l’installazione e gestione di bocche antincendio, lo svolgimento di prestazioni e servizi accessori (art. 1.1, lett. e, allegato A delibera 585/2012), lo svolgimento di attività e gestione della morosità (art. 1.1 lett. f allegato A delibera 585/2012) e l’istruttoria per il rilascio e rinnovo autorizzazioni allo scarico (art. 1.1 lett. h allegato A delibera 585/2012), ad oggi collocati nelle altre attività idriche. La ragione risiede nel fatto che tali attività sono svolte in regime monopolistico, in quanto strettamente connessi all’erogazione del SII, per cui non si ritiene corretto che il gestore ottenga dei margini oltre alla copertura dei costi attinenti lo svolgimento di tali attività.

Q2. Si condivide l’intenzione di verificare l’applicabilità delle regole di aggiornamento tariffario, facendo riferimento ai soggetti che forniscano almeno una utenza domestica? Motivare.

Sì, si condivide

Q3. Quali problemi applicativi si ritiene possano conseguire alle previste modalità di aggiornamento dei dati alla base della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015? Motivare la risposta.

Il principale problema applicativo è legato alla tempistica. Il provvedimento definitivo, come si legge dalla premessa, dovrebbe essere deliberato entro fine anno. Per aggiornare le tariffe 2014, gli Enti di Ambito e i gestori dovrebbero compiere alcuni passaggi per i quali si possono ipotizzare, nell’ipotesi più ottimistica, i seguenti tempi:

Attività	Soggetto	Presumibile dettaglio delle attività	Tempo stimato (giorni lavorativi)	Ipotesi date
Deliberazione provvedimento AEEG	AEEG			31/12/2013
Raccolta dati relativi all’anno 2012 e validazione	AATO/ Gestore	Invio format da compilare, Compilazione, Verifica dati	54 gg	15/03/2014
Individuazione degli obiettivi specifici	AATO		54 gg	15/03/2014

Attività	Soggetto	Presumibile dettaglio delle attività	Tempo stimato (giorni lavorativi)	Ipotesi date
Proposta inerente gli interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi (sia in termini di costi operativi che di investimento)	Gestore		22 gg	15/04/2014
Definizione degli interventi coerenti con gli obiettivi specifici	AATO/ Gestore	Analisi delle proposte del Gestore e confronto	34 gg	31/05/2014
Individuazione dello Schema Regolatorio	AATO		34 gg	31/05/2014
Predisposizione del PEF, del Pdl e del moltiplicatore tariffario coerente con gli obiettivi individuati	AATO/ Gestore	Predisposizione, confronto con il gestore, deliberazione da parte degli organi istituzionali	44 gg	31/07/2014
Approvazione del PEF e del moltiplicatore tariffario	AEEG			

Quanto sopra è stimato, inoltre, non sapendo se l'AEEG ha intenzione, come per il 2012 e 2013, di predisporre dei format di richiesta dati e un tool di calcolo. Se così non fosse deve essere previsto un periodo temporale in cui gli Enti di Ambito si dovranno occupare della predisposizione di tali modelli.

Di fatto, nell'ipotesi più ottimistica, la tariffa 2014 non sarebbe determinata prima della fine del mese di luglio. Se il moltiplicatore fosse riapplicato da inizio anno, nelle bollette della seconda metà dell'anno 2014, sarebbero concentrati gli incrementi di tutto l'anno con conseguenti problemi di sostenibilità.

Per le criticità segnalate si ritiene pertanto opportuno semplificare per l'anno 2014 le modalità di aggiornamento, ad esempio, rinviando a un momento successivo l'aggiornamento degli Op (vedere quanto osservato al punto Q8).

Q4. Si condivide la proposta sulla nuova definizione del moltiplicatore tariffario ϑ^a , conseguente anche alle modifiche prospettate in ordine al perimetro delle attività del servizio idrico integrato? Motivare la risposta.

Sì, si condivide la proposta. Si fanno presenti, tuttavia, alcune imprecisioni e/o elementi equivoci che sarebbe opportuno modificare/precisare:

- La formula, nel caso $R_b < C_b$, si ritiene che dovrebbe essere $\vartheta^a = VRG^a / \sum \text{tarif} \cdot \text{vscal} + R_b$
- Condividiamo l'eliminazione del passaggio $R_b^{2,a} = R_b^a - R_b^1$, nel caso in cui la ridefinizione delle altre attività idriche porti alla collocazione delle attività legate alla gestione della morosità e le prestazioni accessorie nella attività SII.
- Nella definizione di R_b^{a-2} viene fatto riferimento all'ultimo bilancio approvato, si ritiene preferibile far riferimento al Bilancio utilizzato per l'aggiornamento dei dati.

- Al punto 3.9 il riferimento al “*bilancio nell'anno (a-2)*”, potrebbe essere fuorviante nel caso in cui i gestori iscrivano a bilancio i ricavi garantiti e non quelli effettivi di fatturazione. Per questo, si ritiene preferibile richiamare più genericamente i ricavi tariffari dell'anno (a-2), consentendo in questo modo di far riferimento anche ai dati extracontabili che può fornire il gestore.

Q5. Si condivide l'intenzione di non prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'integrazione ($\theta\Delta_{dep}^a$) del moltiplicatore tariffario - in precedenza applicata alle tariffe di depurazione e ai soli utenti che usufruiscono del medesimo servizio - e, conseguentemente, di trattare in sede di conguaglio la rimanente componente aggiuntiva di costo per il rimborso ex d.m. 30 settembre 2009? Motivare.

Non si condivide l'intenzione. Applicando quanto proposto, verrebbe meno il principio di corrispettività sancito dalla sentenza C.C. 335/2008 e si farebbe ricadere sui medesimi soggetti a cui spetta il rimborso, l'onere del rimborso stesso. I rimborsi derivanti dalla sentenza C.C. 335/2008 hanno, infatti, l'obiettivo di porre a carico dei soggetti depurati quei costi del servizio che, precedentemente, erano stati fatti gravare sui soggetti che non usufruivano del servizio di depurazione. Se anche è vero, molto probabilmente, che prima della sentenza C.C. 335/2008 le tariffe di depurazione, così come quelle degli altri segmenti del servizio, non erano “dimensionate” con precisione sui reali costi di quel segmento ma veniva ammessa una certa sussidazione tra le varie tariffe di acquedotto, fognatura, depurazione e quota fissa, si ritiene che ciò non possa comunque essere fatto valere come argomentazione per porre a carico degli stessi soggetti una parte (nella misura in cui il theta che aumenta la tariffa di depurazione è relativo alla voce dei conguagli inseriti nel calcolo tariffario) del rimborso.

Q6. Si condivide l'ipotesi di differenziare il limite (1+K) al moltiplicatore tariffario in funzione dei criteri evidenziati? Motivare.

Sì, si condivide la proposta. In particolare, tenendo conto del confronto tra la tariffa media del gestore e la tariffa media del settore si reintroduce quanto già presente nel MTN in termini di limite K; ciò è condivisibile dal momento che oltre all'incremento in termini percentuali deve essere valutata anche la sua valorizzazione in termini assoluti. Talvolta incrementi percentuali significativi e che potrebbe destare preoccupazione per la loro sostenibilità celano incrementi in valore assoluto di minor rilevanza e comunque accettabili se volti al miglioramento del servizio. Si condivide, inoltre, la previsione di un valore θ^a limitato anche a seconda del posizionamento del gestore nei diversi quadranti, dal momento che se, da un lato, l'eventuale introduzione dell'ammortamento finanziario e del FNI consentono di migliorare la finanziabilità del piano di ambito dall'altro potrebbero comportare aumenti significativi per gli utenti su cui è importante prevedere un limite massimo accettabile.

Q7. Si condivide la separata esplicitazione, tra le componenti del VRG, della voce a copertura dei costi ambientali e della risorsa a partire dalle annualità successive al 2014? Motivare la risposta.

Sì, si condivide la proposta. Soprattutto nei primi anni di applicazione delle componenti a copertura dei costi ambientali e della risorsa è opportuno metterne a conoscenza l'utenza attraverso una esplicitazione tra le componenti del VRG.

Utilizziamo questo quesito, che comunque fa riferimento al punto 3.13 del DCO 550/2013, per evidenziare una probabile imprecisione nella definizione della componente RC_{TOT}^a . La definizione stabilisce che nel VRG dell'anno a , devono essere inseriti i conguagli dell'anno $a-2$; questa previsione, per l'anno 2014, contrasta con quanto stabilito nella 585/2012/R/Idr al punto 46.4 per cui *“il conguaglio maturato per l'anno 2012,[...] sarà applicato al vincolo riconosciuto ai ricavi per l'anno 2015”*.

Inoltre, sempre con riferimento alla formula del VRG di cui al punto 3.13 non risulta evidente in quale componente confluiscano le penalità che l'Ente di Ambito applicherà a seguito delle revisioni sugli standard informativi, tecnici e organizzativi. Più in generale, sul tema delle revisioni tariffarie, previste dal MTN e non richiamate, invece, nella nuova regolazione tariffaria, occorrerebbe capire quali siano le intenzioni dell'AEEG. Potrebbe essere previsto un ulteriore addendo all'interno del VRG, definito come P, relativo a tali penalità, per darne opportuna evidenza.

Da ultimo, come specificato nella risposta al Q. 27, ANEA chiede che sia previsto un ulteriore addendo all'interno del VRG, definito come RPP, relativo al recupero delle partite pregresse disciplinate nei par. 4.12-4.23 del DCO 550/2013.

Q8. Si ritiene che le regole descritte per il riconoscimento dei costi nei singoli schemi regolatori possano rappresentare misure tariffarie confacenti con gli obiettivi delle amministrazioni competenti? Con riferimento agli effetti derivanti dall'applicazione di dette regole, si ritiene che le stesse possano essere efficaci rispetto ai profili di efficienza da conseguire, di tutela dei consumatori, di stimoli alla minimizzazione dei costi per i gestori, di stabilità e affidabilità per i finanziatori? Motivare la risposta.

La regolazione per schemi regolatori basata sul fabbisogno degli investimenti e dei costi operativi è senza dubbio un modo per tener conto delle peculiarità delle singole realtà territoriali. Se da un lato, quindi, gli schemi proposti sono positivi, dall'altro lato i tempi con cui le Autorità di Ambito sono chiamate a definire gli Op^{new} e gli investimenti per il periodo 2014-2017 per definire le tariffe 2014 sono molto ristretti. Tali attività richiedono, infatti, una revisione tariffaria sulle componenti dei costi operativi e di investimenti, che le Autorità di Ambito potrebbero non riuscire a fare in tempi utili alla definizione delle tariffe 2014.

Per quanto riguarda lo schema proposto sui costi operativi si osserva quanto segue:

- a. Definire gli Op^{new} può risultare un'attività complessa, non disponendo l'Ente di Ambito di costi operativi standard di settore, da utilizzare per contrastare le pressioni dei soggetti gestori al riconoscimento di costi operativi gonfiati, che al loro interno possono contenere margini o inefficienze. Le conseguenze di tali complessità si ripercuotono nei tempi e nei risultati.
- b. Supponendo che l'Autorità di Ambito riesca a definire in modo efficiente e nei tempi la curva degli Op^{new} , il suo sforzo è reso vano dal fatto che la gradualità proposta in tutti e

quattro i quadranti è collegata agli Op di piano già definiti. Le formule previste prevedono uno *sharing* al 50% fra i costi a consuntivo di bilancio e quelli definiti nel Piano vigente, con la possibilità nel II e IV quadrante di riconoscere ulteriori costi. In questo caso il profilo migliore di efficienza potrebbe essere quello di poter applicare da subito gli Op^{new}, e non la gradualità proposta dal documento di consultazione.

- c. La nuova gradualità proposta, come evidenziato nel grafico (Figura 1), riportato al Q. 14, interrompe il percorso di efficientamento contenuto nell'MTT.

Alla luce di quanto sopra si suggeriscono due modalità di regolazione dei costi operativi fra loro alternative:

1. Visti i tempi ristretti si chiede che l'AEEG definisca costi standard da applicare nel secondo periodo regolatorio (2016-2019) e nel frattempo si continui con la gradualità prevista dalla delibera 585/2012, che già nel 2015 consente di raggiungere i dati contabili di bilancio rettificati (Coeff).
2. Porre i costi operativi pari agli Op^{new} definiti, entro dei limiti minimi e massimi stabiliti dall'AEEG. In questo caso è forte il rischio di calcolare la tariffa 2014 a fine anno 2014, per i tempi necessari al calcolo degli Op^{new}.

In ogni caso si suggerisce di abbandonare, nel secondo periodo regolatorio, il raffronto con i costi operativi previsti nel Piano di Ambito (Op) e di elaborare dei costi standard, per promuovere l'efficienza dei costi operativi in tariffa.

Q9. Si reputa che un valore di ω compreso nell'intervallo proposto possa costituire un parametro adeguato ad orientare le amministrazioni competenti nella valutazione delle opzioni regolatorie più appropriate? Motivare.

Come già illustrato nelle osservazioni al DCO 356/2013/R/IDR e nell'introduzione del presente documento, l'ANEA rinnova la richiesta di poter ricorrere al criterio dell'ammortamento finanziario in modo generalizzato.

Ferma restando la richiesta, l'ANEA intende comunque fare alcune riflessioni, dato che è ad oggi nota la modalità di calcolo di ω . A nostro avviso, il criterio proposto non è in grado di quantificare correttamente i flussi tariffari considerato che dipendono in modo determinante dalla composizione della RAB (condutture, serbatoi piuttosto che impianti di depurazione, ecc.). Ne consegue che il valore di ω , come concepito dall'AEEG nel DCO 550/2013, rappresenta un indicatore poco rappresentativo del gettito tariffario del periodo 2014-2017. L'esempio sottostante evidenzia, infatti, che si possono avere ω sensibilmente differenti – ω_2 pari al doppio di ω_1 e tali da collocarsi rispettivamente al di sopra e al di sotto del valore di discriminare proposto dall'AEEG – e ciò a parità di investimenti e di gettito tariffario (medesimo indice di copertura 0,85). Tuttavia, solo con ω_2 sarebbe possibile ricorrere all'ammortamento finanziario. Ne consegue che gestori con lo stesso fabbisogno in investimenti e gettito tariffario, non disporrebbero delle stesse opportunità, con effetti distorsivi tra gli operatori.

Gestore 1		2014	2015	2016	2017	Totale
	Nuovi investimenti	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	RAB(2013)=IP(2013)					
Vita utile media (40 anni)	100.000					
ω_1	0,4					
OF		4.293	4.183	4.073	3.963	
OFisc		1.949	1.899	1.849	1.799	
AMM		2.500	2.500	2.500	2.500	
CAPEX		8.742	8.582	8.422	8.262	34.007
Indice di copertura						0,85
Gestore 2		2014	2015	2016	2017	Totale
	Nuovi investimenti	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	RAB(2013)=IP(2013)					
Vita utile media (8 anni)	50.000					
ω_2	0,8					
OF		1.926	1.651	1.376	1.101	
OFisc		874	749	625	500	
AMM		6.250	6.250	6.250	6.250	
CAPEX		9.051	8.651	8.251	7.850	33.803
Indice di copertura						0,85

Pertanto, qualora l'AEEG intendesse perseguire ancora la strada di individuare un valore indice di discriminazione per l'applicabilità degli ammortamenti finanziari, l'ANEA propone di fare riferimento ai flussi tariffari generati dalla RAB piuttosto che alla sua entità. È comunque opportuno non rendere vincolante tale meccanismo di verifica, bensì solo orientativo come precedentemente dichiarato nel DCO 356/2013/R/IDR.

Q10. Si ritiene che la quantificazione del parametro ψ sia adeguatamente commisurata all'obiettivo di favorire gli investimenti minimizzando l'impatto tariffario? Motivare.

L'ANEA accoglie con favore che la nuova componente non si determina più dal confronto con il costo del capitale del Piano d'Ambito.

L'ANEA conferma tuttavia le osservazioni al DCO 356/2013/R/IDR, ovvero, che la componente FNI^{new} continua ancora a fare riferimento agli investimenti programmati, retrocedendo di fatto nella logica tariffaria del MTN.

L'ANEA ritiene pertanto non necessario prevedere questo meccanismo ulteriore, considerato che gli ammortamenti finanziari sono, da soli, sufficienti a favorire la realizzazione degli investimenti. Le possibili combinazioni tra ammortamenti finanziari e ammortamenti calcolati con le vite utili regolatorie consentono, infatti, di raggiungere gli obiettivi desiderati, compreso il recupero integrale di tutti gli investimenti entro il termine della concessione per azzerare il valore di riscatto.

Peraltro, la componente FNI^{new} risulterebbe in contrasto con il disegno complessivo dell'AEEG, desumibile dalla lettura del DCO 550/2013, del ripensamento sulle componenti che generano FoNI. Ne è testimonianza il fatto di non riconoscere, a partire dalla tariffa 2014, la valorizzazione dei CFP, l'aggiornamento delle infrastrutture dei proprietari, e, soprattutto, su facoltà degli Enti d'Ambito, la valorizzazione dei CFP al 31 dicembre 2011 anche se già utilizzata per la predisposizione delle tariffe 2012 e 2013.

Infine, la componente FNI^{new}, pur nella nuova veste, conserverebbe le medesime criticità della precedente, ovvero, di non essere fiscalmente deducibile e di non rappresentare un corrispettivo di alcun servizio reso.

Q11. Si ritengono condivisibili le proposte in tema di valorizzazione dei costi delle immobilizzazioni, con particolare riferimento al trattamento dei contributi a fondo perduto e dei cespiti dei proprietari? Motivare la risposta ed esplicitare eventuali proposte alternative.

Le proposte si ritengono, in linea di massima, condivisibili. Di seguito, facciamo presenti, tuttavia, alcune imprecisioni e/o elementi equivoci che sarebbe opportuno modificare o precisare:

- Al punto 3.20 del DCO 550/2013 con riferimento al valore netto delle immobilizzazioni è richiamato l'IML anziché l'IMN e, laddove, si dice *“aggiungendo ogni anno gli incrementi patrimoniali realizzati 2 anni prima”* sarebbe opportuno integrare *“e aggiornando i fondi ammortamento all'anno a-2”*.
- Al punto 3.22 del DCO 550/2013, la previsione che *“a partire dall'anno 2012 non sono consentite deroghe al principio del costo storico per la valorizzazione degli investimenti”* ci appare in contrasto con la deliberazione 459/2013/R/Idr che al punto 2.1 dispone che *“è ammessa la valorizzazione delle immobilizzazioni del SII acquisite a titolo oneroso fino al luglio 2012 sulla base dei valori iscritti nel libro contabile del gestore”*.
- Al punto 3.28 del DCO 550/2013, si richiama il *fondo ammortamento delle immobilizzazioni del gestore del SII* e si indica il FA_{CFP} ; si presume che si volesse far riferimento al *fondo ammortamento dei contributi sulle immobilizzazioni del gestore del SII*.
- Al punto 3.29 del DCO 550/2013, non è chiara la relazione tra il CIN e l'azzeramento dei contributi.
- Non è chiara la disposizione di cui al punto 3.30 del DCO 550/2013.

Q12. Esplicitare i propri orientamenti in merito alla valorizzazione degli oneri finanziari e fiscali, con particolare riferimento all'ipotesi di modifica della considerazione degli oneri fiscali nel vincolo ai ricavi del gestore, esplicitando eventuali proposte.

Si condivide l'inserimento dell'IRAP tra gli oneri fiscali anziché tra i costi operativi e, in linea di principio, quanto espresso al punto 3.33 per cui, nel ripensamento della formula di calcolo degli oneri fiscali, si terrà conto del FNI e la composizione delle fonti di finanziamento.

Q13. Esplicitare le proprie considerazioni in merito alla valorizzazione degli ammortamenti ed alla possibilità di utilizzare lo strumento dell'ammortamento finanziario. Motivare.

Si apprezza l'introduzione della possibilità di utilizzare lo strumento dell'ammortamento finanziario. Riteniamo opportuno che sia chiarito, come del resto già richiesto con una lettera di


chiarimento inviata dall'ANEA, se nel caso di introduzione dell'ammortamento finanziario ai sensi della deliberazione 459/2013/R/Idr sia possibile mantenere nel VRG anche la componente del Δ CUIT oppure valga dal 2014 anche la disposizione di cui all'articolo 3.2 c) della delibera 459/2013/R/Idr (*“che siano poste pari a 0 le componenti tariffarie derivanti dalla valorizzazione della stratificazione dei beni di terzi”*). Nella lettera di richiesta di chiarimento sopracitata, venivano posti alcuni temi sulle modalità di calcolo dell'ammortamento finanziario a cui chiederemmo fosse data risposta dato che si tratta di questioni operative che emergeranno, senza dubbio, in sede di attuazione del MTI e che ne potrebbero rallentare l'applicazione o generare errori di calcolo per scarsa chiarezza.

Q14. Si ritengono condivisibili le ipotesi di efficientamento dei costi operativi rappresentate? Motivare.

In linea generale ANEA non condivide le nuove ipotesi di efficientamento proposte sui costi operativi. Si ritiene, infatti, che questo nuovo sistema di premio per il gestore non consenta il raggiungimento di costi efficienti. Alla base, infatti, dell'efficacia dell'incentivo vi è la definizione ex ante del costo efficiente e del premio al gestore per l'impegno nella riduzione dei costi. Nello scenario delineato si è stabilito a metà del periodo regolatorio (2014, sul periodo 2012-2015) di dividere al 50% con l'utente del SII la differenza fra costi di Piano e costi effettivi, quando ormai era disegnato uno schema di efficientamento che portava il gestore al 2015 ad avere i costi in tariffa allineati a quelli di bilancio. L'unico elemento che si registra è un innalzamento dei costi operativi in tariffa.

Al riguardo ANEA ha provato a simulare i nuovi effetti. Come si può vedere nella Figura 1, per tutti i gestori si interrompe il percorso di efficientamento proposto, tranne quello relativo al cluster 7.

Figura 1: Confronto fra efficientamento previsto nel MTT e nel DCO 550/2013



— DCO 550/2013/R/IDR
 - - - MTT

Q15. Si ritiene condivisibile l'ipotesi di efficientamento dei costi di energia elettrica rappresentata? Motivare.

Sul tema, si rinvia alle argomentazioni di carattere generale riportate nell'introduzione.

Per quanto riguarda l'energia elettrica, l'AEEG ripropone il criterio contenuto all'art. 45.3 di prendere a riferimento il costo medio di settore come media ponderata dei costi sostenuti da ciascun Gestore. Il criterio proposto genera inevitabilmente un valore medio non rappresentativo dell'efficienza, poiché il calcolo include anche i costi medi di fornitura derivanti da trattative inefficienti e non tiene conto della varietà dei processi produttivi. L'ANEA suggerisce di continuare a trattare l'energia elettrica come costo passante con lo stesso criterio dell'MTT fino a quando l'AEEG non avrà individuato i costi standard per processo produttivo anche per quanto riguarda l'energia elettrica.

Q16. Si ritiene condivisibile la modalità di trattamento dei costi degli acquisti all'ingrosso illustrata? Motivare.

L'ANEA condivide la volontà di superare l'attuale regola di trattamento dei costi di acquisto all'ingrosso considerato che, con Theta pari a 1, l'AEEG ha consentito di fatto il mantenimento dello *status quo*, ovvero, dei meccanismi tariffari adottati precedentemente il MTT. Anche nei casi in cui il Grossista è stato assoggettato al MTT, in quanto erogatore del Servizio anche agli utenti finali, l'applicazione del MTT al complesso delle attività svolte non ha comunque rimosso l'eventuale distorsione dei sussidi incrociati tra utenti all'ingrosso e utenti finali. Infatti, in assenza di tariffe *cost-reflective*, nella disciplina MTT, il Theta moltiplica il valore della tariffa applicata nel 2012 portando con sé la distorsione.

L'ANEA ritiene ottimale la metodologia proposta di addebitare al Gestore del SII il servizio all'ingrosso sulla base del costo marginale relativo al servizio fornito, poiché, nel settore dei servizi idrici, l'approccio *bottom-up* (politiche *cost-based* con identificazione e aggregazione dei costi) è ritenuto migliore dell'approccio *top-down* (determinazione indiretta della tariffa di accesso partendo dal prezzo praticato all'utente finale secondo la regola del *parity-pricing*). La preferenza dell'approccio *cost-based* si spiega perché la maggior parte dei gestori dei servizi all'ingrosso non eroga anche servizi agli utenti finali e, soprattutto, la regolazione si applica ad un settore tradizionalmente caratterizzato da monopolio naturale. Tra le politiche *cost-based*, l'ANEA ritiene senz'altro più adeguata la metodologia di calcolo *Long-Run-Incremental-Costs (LRIC)*, considerato che la stessa si incentra sulla logica di riconoscimento dei costi prospettici, incentivando il Gestore ad investire in tecnologie innovative. Inoltre, tale metodologia consentirebbe di superare l'asimmetria informativa scontata ad oggi dal regolatore nazionale nella determinazione delle tariffe dei Grossisti. Le tariffe di accesso non sarebbero, infatti, determinate più a partire dai costi storici, bensì a partire dai costi standard, predeterminati per processo produttivo.

Considerato che si tratta di un obiettivo da raggiungere nel lungo periodo, l'ANEA propone, nel frattempo, di perseguire l'approccio *cost-based*,

- utilizzando, come criterio, il costo medio storico calcolato mediante i costi di bilancio secondo la metodologia *fully-allocated-costs*,

- vincolando i Grossisti all'adozione trasparente e non discriminatoria, di un codice di rete (*access code*) che racchiuda le condizioni essenziali della fornitura che il Grossista è tenuto a pubblicare, ex-ante, prima di stipulare accordi con gli altri soggetti gestori del SII.

Per concludere alcune riflessioni sulla proposta di conguaglio.

Il meccanismo formalizzato al punto 3.45 del DCO 550/2013 non appare corretto. È ripreso dall'art. 47 del MTT ed, essendo stato previsto in ipotesi di *determinazione simultanea* del theta del Gestore e del Theta del Grossista, ha la sola funzione di conguagliare le differenze tra Gestore e Grossista. Le differenze sono dunque tra i costi previgenti il MTT ($CO_{ws,j}^{a,effettivi}$) e i costi determinati in applicazione del MTT (CO_{ws}^a), quest'ultimi sottostanti il VRG del Gestore e quindi già applicati all'utenza finale. In questa fattispecie, si pone allora il tema dei conguagli sulle predisposizioni tariffarie 2012 e 2013 per tener conto, relativamente agli acquisti all'ingrosso, delle variazioni legate all'aggiornamento o del Theta o dei volumi oppure ad una combinazione di entrambi gli effetti. A valere sulla tariffa 2014 e 2015, i conguagli sul VRG dovrebbero essere dunque calcolati applicando la seguente formula in sostituzione di quelle previste al punto 3.45 del DCO 550/2013:

$$Rc_{(VOL+Theta)ws}^{a+2} = \sum_j g_j^a * \sum_s \sum_z (QF^{a-1} + QV^{a-1} * Vol^{a-2})_{sz} - \sum_j g_j^a * \sum_s \sum_z (QF^{a-1} + QV^{a-1} * Vol^a)_{sz}$$

La componente $Rc_{(VOL+Theta)ws}^{a+2}$, una volta recuperata in tariffa, è trattenuta dal Gestore, se si ipotizza che il Grossista abbia già ottenuto il conguaglio spettante in base alla regola di cui all'art. 47 del MTT.

La componente $Rc_{(VOL+Theta)ws}^{a+2}$ da recuperare in tariffa vale anche nei casi, la maggioranza, in cui il Theta dei Grossisti non è stato ancora determinato. In questo caso Gestore e Grossista dovranno procedere a conguagliare tra loro le differenze applicando la regola di cui all'art. 47 del MTT.

In entrambi i casi i conguagli devono riflettersi sulle tariffe applicate agli utenti finali dal Gestore per cui è necessario aggiornare il VRG della componente $Rc_{(VOL+Theta)ws}^{a+2}$. Ne consegue che è necessario correggere anche la componente Rc_{TOT}^{a+2} di cui al punto 3.53, cui deve aggiungersi un'ulteriore partita $Rc_{(VOL+Theta)ws}^{a+2}$.

Q17. Si ritiene condivisibile l'ipotesi di efficientamento delle spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito illustrata? Motivare.

Sul tema l'ANEA formula le seguenti osservazioni che riguardano la proposta, il costo, la variabile di parametrizzazione, l'efficientamento e la possibilità di conguaglio degli scostamenti, da aggiungersi alle argomentazioni di carattere generale illustrate nell'introduzione.

Per quanto riguarda la componente di costo (CO_{ATO}^{2011}), la rilevazione è condizionata dal fatto che la maggior parte degli Enti di Ambito non si trova ancora a regime; inoltre, occorre

considerare che l'anno 2011 risente della congiuntura causata dalla l. 42/2010 di soppressione delle Autorità di Ambito. A seguito di tale legge, gli Enti di Ambito hanno registrato l'esodo del personale dipendente. Il tetto massimo alle spese di funzionamento è dunque sottostimato, non consentendo agli Enti di Ambito di allestire una struttura operativa adeguata alle funzioni assegnate dalla normativa nazionale e regionale nonché dalle competenze assegnate dall'AEEG.

Per quanto riguarda la variabile di parametrizzazione ($\text{pop}_{\text{ATO}}^{2011}$), l'ANEA ritiene che la variabile "popATO" non possa essere l'unico fattore valutato per individuare l'ammontare della quota di funzionamento di ciascun Ente d'Ambito, in quanto il numero di abitanti del territorio di competenza non rileva il grado di efficientamento di un Ente d'Ambito né tantomeno definisce un ordine di grandezza del costo del relativo servizio.

Per la definizione delle spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito si potrebbe dunque tener conto anche di altri parametri variabili, tra cui:

- il numero e la complessità delle gestioni esistenti;
- il numero di Comuni appartenenti all'Ambito; infatti l'Ente d'Ambito, in quanto Ente costituito e governato dagli Enti Locali appartenenti al territorio, opera costantemente come anello di congiunzione tra le singole amministrazioni comunali ed il Gestore;
- la superficie e la morfologia del territorio;
- il numero degli impianti rispetto al valore medio nazionale, l'estensione delle reti in termini di km, numero di utenze/contatori e degli impianti (numero di depuratori ed impianti di sollevamento) sono parametri molto più significativi in quanto tengono conto delle caratteristiche e delle peculiarità del territorio.

In ogni caso si è in presenza di un'attività fissa in termini di competenze che la legge e l'AEEG stessa chiedono alle AATO che deve essere comunque svolta indipendentemente dalla dimensione in termini di abitanti. In questo modo sarebbero, infatti, penalizzati gli Ambiti Territoriali di piccole dimensioni. L'ANEA vedrebbe casomai più appropriato un criterio binomio composto da una quota fissa uguale per tutti gli Enti d'Ambito alla quale sommare una quota variabile calcolata tenendo conto dei parametri richiamati.

In ogni caso si fa rilevare che il criterio dimensionale non misura l'efficienza dell'operato degli Enti d'Ambito. L'AEEG può valutare la bontà dell'operato in termini di risposte che gli stessi forniscono in base alle competenze attribuite.

Peraltro, il tetto alle spese di funzionamento degli Enti di Ambito si inserisce in un contesto di una metodologia tariffaria transitoria in cui non è richiesto (se non per i costi dell'energia elettrica) alcun efficientamento dei costi al Gestore.

Inoltre, l'ANEA rileva che l'AEEG non riserva lo stesso trattamento per i contributi di propria spettanza, ovvero, di conguagliare gli eventuali scostamenti tra il costo effettivamente sostenuto e quello riconosciuto in tariffa, considerato che il criterio proposto dall'AEEG fa riferimento "al costo totale a copertura delle spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito sostenuto due anni prima dell'anno di determinazione tariffaria". L'ANEA suggerisce di prevedere lo stesso meccanismo di conguaglio degli scostamenti per tener conto delle variazioni dei costi che, riferendosi all'anno 2012, per alcuni Enti di Ambito di nuova costituzione a seguito delle riforma imposta dalla l. 42/2010, non possono rappresentare i costi

di funzionamento di una struttura a regime. L'opportunità di prevedere una componente aggiuntiva di conguaglio è dettata dal fatto che la componente $R_{c_{altro}}$ sembra non accogliere il conguaglio delle spese di funzionamento, non essendo una voce residuale bensì riferita a fattispecie ben precise.

Infine, la formula proposta al punto 3.46, facendo riferimento alle spese a consuntivo *“sostenute due anni prima dell'anno di determinazione tariffaria dal Gestore del SII”*, penalizzerebbe proprio gli Enti d'Ambito che, in osservanza delle disposizioni della CONVIRI, avevano stralciato dalla tariffa le spese di funzionamento. Per la formula del minimo, le spese di funzionamento sarebbero quindi azzerate per l'anno tariffario 2014 anche nel caso in cui, paradossalmente, fossero state reintrodotte nel 2013 ai sensi dell'MTT. Pertanto, l'ANEA propone di fare riferimento alle spese di funzionamento a consuntivo sostenute dall'Ente d'Ambito a prescindere dal loro riconoscimento tariffario.

Infine, la formula proposta al punto 3.46, facendo riferimento alle spese a consuntivo *“sostenute due anni prima dell'anno di determinazione tariffaria dal Gestore del SII”*, penalizzerebbe proprio gli Enti d'Ambito che, in osservanza delle disposizioni della CONVIRI, avevano stralciato dalla tariffa le spese di funzionamento. Per la formula del minimo, le spese di funzionamento sarebbero quindi azzerate per l'anno tariffario 2014 anche nel caso in cui, paradossalmente, fossero state reintrodotte nel 2013 ai sensi dell'MTT.

In conclusione l'ANEA, per le criticità esposte, chiede di sospendere l'applicazione di detta norma, da inserirsi nel metodo tariffario definitivo, previa definizione di uno studio approfondito e condiviso tra AEEG e ANEA (eventualmente con la costituzione di un gruppo di lavoro) che abbia come obiettivo l'efficiamento del sistema di regolazione ma tenendo in considerazione i molteplici aspetti che incidono su questa componente di costo.

Q18. Si ritengono condivisibili le disposizioni relative alle ulteriori componenti di costo operativo? Motivare.

Trattandosi di uno spunto di riflessione riepilogativo, si rinvia a quanto detto nell'introduzione e al precedente punto, evidenziando tuttavia criteri disomogenei per contributi della stessa natura – i contributi dell'AEEG e le spese di funzionamento degli Enti di Ambito – ma che riguardano soggetti diversi – il regolatore nazionale e il soggetto deputato alla pianificazione e al controllo a livello locale. L'ANEA auspica che, in un rapporto di proficua e leale collaborazione, agli Enti d'Ambito sia consentito di adempiere alle funzioni assegnate dalla legge e dalla stessa AEEG disponendo di risorse adeguate.

Q19. Si ritengono condivisibili le modifiche proposte relativamente al trattamento delle quote di FoNI non investito o non speso per le finalità ammesse? Motivare.

L'ANEA ritiene che la componente $FoNI_{non_inv}$ debba essere calcolata al netto dell'effetto fiscale e che quindi la componente complementare $FoNI_{spesa}^n$, oltre alla destinazione a investimenti e agevolazioni tariffarie, debba tener conto anche dell'effetto fiscale. Con la Deliberazione 459/2013/R/IDR, l'AEEG, all'art. 3.4 si era infatti impegnata a tenerne conto: *“L'integrazione del meccanismo di controllo della destinazione del Fondo Nuovi Investimenti, ed in particolare i commi 42.3, 42.4 e 43.1 dell'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR, è*

rinviata alla definizione degli schemi regolatori che verranno adottati a partire dall'anno 2014, tenendo in considerazione gli effetti fiscali."

Q20. Si condividono le ulteriori disposizioni in tema di conguagli del vincolo ai ricavi del gestore? Si ritiene che siano esaustive? Motivare.

Per quanto riguarda i conguagli, l'ANEA ritiene che la voce _____ debba essere integrata aggiungendo le seguenti partite:

- Conguagli sugli acquisti all'ingrosso per le motivazioni di cui al punto Q16;
- Conguagli sulle spese di funzionamento degli Enti d'Ambito per le motivazioni di cui al punto Q17;
- Conguagli sulla componente MT, considerato che si possono verificare scostamenti per effetto dei tassi variabili e/o nuovi riconoscimenti a seguito di ricognizioni effettuate dagli Enti di Ambito.

L'ANEA, ritiene non corretta la formula sottostante _____ che deve essere riscritta nel seguente modo, al fine di tener conto anche dell'eventualità che, in uno stesso anno, possano essere stati applicati theta diversi, considerando un Theta medio ponderato sui giorni di applicazione:

$$Rc_{(VOL+Theta)ws}^{a+2} = \sum_u \mathcal{G}^a * \underline{tarif_{u,i}^{a-1}} \bullet (\underline{vsca}_{u,i}^{a-2})^T - \sum_u \overline{\mathcal{G}^{medio,a}} * \underline{tarif_{u,i}^{a-1}} \bullet (\underline{vsca}_{u,i}^a)^T$$

- Con _____

Q21. Si condivide l'ipotesi di adottare, a livello nazionale, a partire dal 2014, la descritta struttura dei corrispettivi binomia (distinta in quota fissa e variabile), articolata per fasce di utenza e per scaglioni di consumo? Motivare la risposta.

Si condivide il divieto di aumentare le tipologie di uso e il numero degli scaglioni eventualmente previsti per le diverse tipologie, mentre appare inopportuno applicare la medesima articolazione tariffaria binomia con tre blocchi crescenti a tutte le tipologie di uso. Per le utenze domestiche si condivide l'ipotesi di adottare la tariffa binomia, articolata per fasce di consumo come proposto al paragrafo 4.5, con l'avvertenza di definire tre quote fisse applicate in funzione dei servizi (acquedotto, fognatura e depurazione) utilizzati. Viceversa per le utenze non domestiche, la maggiore variabilità delle strutture tariffarie adottate consiglia invece di non applicare una struttura rigida ma soltanto di richiedere il rispetto dell'obbligo di non aumentare il numero degli scaglioni e delle tipologie.

Q22. Con riferimento al settore fognario e depurativo, si reputa condivisibile estendere su tutto il territorio la pratica, già molto diffusa, di prevedere tariffe proporzionali al consumo e non già articolate in scaglioni tariffari crescenti? Motivare.

Si concorda di estendere a tutto il territorio nazionale la previsione di tariffe proporzionali al consumo, dando però l'intero periodo regolatorio per consentire le modifiche a quelle gestioni

caratterizzate da scaglioni tariffari per i servizi di fognatura e depurazione. Utilizzare lo schema a blocchi crescenti solo per le tariffe di acquedotto ha il pregio di amplificare gli incentivi alla riduzione dei consumi dell'acqua potabile, mentre tale effetto risulta essere minore quando la maggiore progressività dei prezzi è ottenuta mediante anche tariffe di fognatura e depurazione a scaglioni. Inoltre, la specificazione di tariffe proporzionali al consumo per i servizi di fognatura e depurazione consente di semplificare la struttura della fatturazione dei consumi. La disciplina individuata deve essere coerente anche con quanto stabilito in merito alla attribuzione degli ERC a ciascuna categoria di utenza come proposto nel paragrafo 4.64.

Q23. Si ritengono condivisibili le considerazioni formulate in ordine al rapporto tra quota fissa e quota variabile e la conseguente ipotesi di aumentare l'incidenza della prima sul corrispettivo complessivo applicato all'utenza? Motivare.

Si ritiene opportuno che l'AEEG individui intervalli di variazione delle quote fisse lasciando che siano gli Enti di Ambito ad individuare l'importo secondo il meccanismo proposto nel paragrafo 4.10. Aumentare il rapporto fra introiti da quote fisse e variabili ha il pregio di ridurre l'incertezza degli importi fatturati per i gestori, ma può determinare un incremento di spesa per gli utenti a bassi consumi. Di conseguenza si ritiene opportuno che la scelta, entro un intervallo stabilito, sia lasciata agli Enti di Ambito.

Q24. Si condivide la previsione di adottare una tariffa agevolata per quantitativi d'acqua non inferiori ai 30 mc/annui? Quali modalità si ritiene di poter suggerire al fine di limitare la progressività tariffaria per le c.d. famiglie numerose? Motivare.

Si ritiene che non sia opportuna l'applicazione di una tariffa agevolata a tutti gli utenti domestici indipendentemente dalla situazione economica. Se l'obiettivo è quello di agevolare i consumi essenziali si ritiene opportuno che la tariffa agevolata sia applicata a quantitativi di acqua limitati, inferiori al valore proposto che appare ben superiore ai consumi essenziali. In merito alle famiglie numerose si ritiene opportuno che, per limitare l'effetto per quelle con elevati consumi, l'AEEG introduca dei limiti alla variabilità delle tariffe tra i vari scaglioni, in modo da ridurre la progressività delle stesse.

Q25. Si condivide l'ipotesi di considerare il moltiplicatore tariffario proposto dal soggetto competente come un valore medio e di prevedere un intervallo di variazione dello stesso, all'interno del quale i gestori o gli Enti di Ambito possano individuare ϑ differenziati, a parità di valor medio? Quale ampiezza dell'intervallo di variazione di ϑ si ritiene di poter suggerire? Motivare la risposta.

Si condivide la proposta di considerare il moltiplicatore tariffario come un valore medio e di prevedere un intervallo di variazione dello stesso che dovrebbe essere di +/- 20%.

Q26. Si ritiene condivisibile, dopo averne attenuato l'eterogeneità a livello nazionale, escludere la tariffa agevolata dall'aggiornamento tariffario? Motivare.

Non si ritiene opportuno che alcune tariffe siano escluse dalle regole di aggiornamento poiché si introdurrebbero elementi di rigidità nel sistema tariffario.

Q27. Si ritiene condivisibile la proposta di far riferimento al fatturato medio annuo della tipologia di utenza come schema di rateizzazione? Motivare la risposta.

Innanzitutto occorre premettere che per valutare meglio gli incrementi tariffari all'utente, si suggerisce che i conguagli delle partite pregresse siano inserite nel VRG e, quindi, nel limite theta disciplinato nel punto 3.11 del DCO 550/2013. Per poter dare evidenza separata dei conguagli tariffari precedenti al trasferimento all'AEEG delle funzioni di regolazione e controllo, si propone di individuare un'ulteriore componente in seno al VRG definita come RPP (recupero partite pregresse). In questo modo, infatti, è possibile valutare nel suo complesso l'impatto sull'incremento tariffario all'utenza, e poter, quindi, tener conto del valore theta con i limiti derivanti dal confronto con la tariffa media del settore ed anche con i quadranti dello schema regolatorio proposto (punto 3.11 del DCO 550/2013). Nel caso in cui si superino i suddetti limiti, l'Ente di Ambito può agire rateizzando in più anni i conguagli sulle partite pregresse, in modo da rispettare i limiti proposti.

Nel caso in cui invece l'AEEG volesse tener fuori dal VRG il recupero delle partite pregresse si propongono le seguenti soluzioni:

- Trattare i Conguagli delle partite pregresse (Cong) come un delta theta calcolato come segue:

$$\Delta g_{RPP}^a = \frac{Cong^a}{\sum_u \underline{tariff_u^a} * \underline{vscal_u^{a-1}}^T}$$

In questo modo è possibile evidenziare in bolletta il $\Delta\theta_{RPP}$.

- Individuare dei limiti agli incrementi tariffari scaturenti dal $\Delta\theta_{RPP}$ per tener conto dell'impatto di sostenibilità all'utenza, in funzione del confronto con la tariffa media del settore.

Come già detto nel precedente documento di consultazione, in questo scenario, la bolletta rischia di essere poco chiara e comprensibile, visto che si trattano voci molto tecniche o voci relative ad anni pregressi anche molto lontani nel tempo.

Q28. Si condivide l'orientamento di considerare i conguagli pregressi in funzione del tempo di recupero e non del numero delle bollette emesse? Motivare.

Si si condivide, anche se ANEA auspica che i recuperi delle partite pregresse non siano evidenziate in bolletta, ma siano inserite all'interno del VRG (si veda risposta a quesito Q27).

Q29. Si condivide il criterio di rateizzazione dell'ammontare dei conguagli pregressi determinati dai soggetti competenti? Quali valori percentuali si ritiene debbano assumere i parametri "a" e "b" utilizzati?

Al di là delle osservazioni di cui al punto Q.27 i parametri si ritengono validi, anche perché ANEA li ha intesi come valori minimi. In tal caso sarà l'Ente di Ambito in accordo con il gestore a valutare rateizzazioni più dilazionate che tengono conto di due obiettivi contrastanti: da un lato la sostenibilità tariffaria degli incrementi tariffari derivanti dai conguagli, dall'altro la necessità

per il gestore di rientrare in tempi ragionevoli dei crediti maturati negli anni passati, per ottenere flussi di cassa utili al finanziamento degli investimenti.

Q30. Si condivide la proposta di valorizzazione del valore residuo dei cespiti? Motivare la risposta.

Sì, si condivide in linea di massima. Nell'attuale definizione non sono ancora molto chiari i contenuti della variabile s_t e ciò non consente di compiere una valutazione accurata ed esprimere osservazioni precise. Inoltre, si fa presente che nella formula non sono richiamati i LIC che invece dovrebbero, valutando in che misura e con quali modalità, essere tenuti in considerazione.

Infine, si dovrebbe valutare in che misura tale previsione possa essere utilizzata anche per determinare il valore da riconoscere al gestore nel caso di risoluzione anticipata del contratto.

Q31. Si condivide la necessità di definire tra le clausole delle convenzioni di gestione le modalità di copertura del valore di subentro? Motivare.

Sì, si condivide. Si suggerisce di valutare la definizione di clausole anche in relazione alle altre partite di stato patrimoniale che solitamente vengono prese in considerazione al momento del passaggio da un gestore uscente a quello entrante. Si fa riferimento a voci quali i conguagli e penalità relativi ad anni precedenti, magazzino, CCN etc, voci che si vanno a sommare al valore residuo dei cespiti, di cui al precedente quesito, per determinare il valore di subentro.

La scelta della modalità di subentro non può essere affidata al subentrante, poiché occorre tener conto delle condizioni contrattuali del Gestore uscente nonché delle istanze degli Enti Finanziatori.

Q32. Quale ipotesi regolatoria si ritiene preferibile al fine di incentivare la riduzione dei costi di morosità e ridurre i divari territoriali? Motivare la risposta.

L'ANEA ritiene preferibile la prima ipotesi poiché predetermina il percorso di efficientamento senza avere aspetti di discrezionalità e senza delegare ad altri soggetti decisioni successive. In linea di principio i meccanismi automatici definiti con regole del gioco chiare e predeterminate sono infatti più efficienti e consentono ai soggetti tenuti ad applicarli di pianificare le azioni conseguenti.

Q33. Nel caso in cui si prescelga la prima soluzione, si ritiene condivisibile l'ipotesi di individuare tre livelli obiettivo differenziati per i gestori appartenenti alle aree geografiche del Nord, del Centro e del Sud? Quale ipotesi alternativa si ritiene praticabile? Motivare.

L'ANEA ritiene ragionevole l'ipotesi di prevedere livelli obiettivo differenziati e percorsi gradualmente *step-by-step* di omogeneizzazione, finalizzati alla convergenza al livello unico nazionale. Diversamente, l'imposizione di obiettivi uniformi non terrebbe conto della realtà di ciascun Gestore diventando, per alcuni di essi, obiettivi velleitari nel breve periodo.

L'ANEA ritiene che, per rispettare il principio di equità sociale, il calcolo dei livelli obiettivo debba escludere la parte di morosità legata a inefficienze del Gestore o a comportamenti

opportunistici dell'utente. L'indice Unpaid Ratio a 24 mesi, fotografando tutto l'insoluto dei pagamenti, non può rappresentare un livello obiettivo efficiente. L'ANEA propone dunque di apporre dei correttivi a tale indice, considerato che, un indice efficiente ottimale, potrebbe essere la morosità non "aggredibile" in alcun modo dal Gestore relativo alle cosiddette utenze disalimentabili (utenze all'ingrosso, utenze pubbliche come scuole, presidi sanitari pubblici o privati, ..., ecc.). A tal proposito sarebbe opportuno che l'AEEG individuasse puntualmente le tipologie di utenza rientranti in questa categoria.

Inoltre, per incentivare il Gestore all'adozione di comportamenti attivi del recupero del credito, sempre ad avviso di ANEA, sarebbe opportuno riconoscere i costi della morosità nella regolazione tariffaria solo ai Gestori che hanno attivato meccanismi funzionali preventivi a contrasto della medesima. Tra questi l'ANEA suggerisce:

- La previsione di misure di agevolazione tariffaria in favore delle utenze deboli;
- La predisposizione di procedure di riscossione e distacco codificate e certe per evitare comportamenti opportunistici di azzardo morale da parte degli utenti;
- La definizione di regole di rateizzazione delle bollette;
- L'applicazione del deposito cauzionale adeguato a coprire la fatturazione di un periodo congruo con i tempi di distacco della fornitura.

Q34. Quale ipotesi si ritiene più efficiente ai fini del riconoscimento dei costi di morosità? Motivare la risposta.

Si osserva che, come riportato nel documento stesso, i valori della morosità sono fortemente variabili rispetto alla zona di indagine (nota n. 12 di pag 30 del documento).

Del resto il fenomeno della morosità dipende da scelte e situazioni fortemente locali quali: situazione economica degli utenti, azioni per il sostegno delle utenze disagiate intraprese dall'Ente d'Ambito, capacità del gestore nel recuperare i crediti.

Si ritiene quindi sicuramente più corretto demandare ai singoli Enti d'Ambito l'individuazione del tasso di morosità individuale (calcolato come percentuale sul fatturato) riconosciuto al gestore da inserire nel calcolo del VRG.

Non si condivide, invece, una copertura dei costi della morosità attraverso la componente tariffaria UI1 o ulteriore componente uniforme sul territorio nazionale. Tale impostazione andrebbe a penalizzare ingiustamente ed ingiustificatamente le situazioni che sino ad oggi sono state più attente al contenimento della morosità, investendo anche, nel tempo, maggiori risorse sulle procedure di recupero crediti.

Pertanto, qualora l'AEEG intendesse perseguire la prima ipotesi per mitigare le ricadute sui "buoni pagatori" dei territori a morosità più elevata attraverso la diversificazione del rischio a livello nazionale, l'ANEA propone di applicare maggiorazioni tariffarie – tipo la componente UI1 – non uniformi bensì diversificate in base a coefficienti proporzionali all'incidenza della morosità sul territorio di riferimento.

Q35. Si ritiene condivisibile l'ipotesi di determinare il deposito cauzionale massimo con riferimento al consumo storico per tipologia di utenza? Motivare la risposta.

Si ritiene condivisibile la proposta visto che rispetto alla disciplina prevista nella deliberazione 6/2013/R/idr l'ipotesi di definire un deposito cauzionale massimo per tipologia di utenza ha il notevole pregio di semplificare il sistema di calcolo dei depositi. Si ritiene altresì opportuno prevedere l'applicazione di condizioni più favorevoli, a condizioni non discriminatorie, non modificabili nel periodo regolatorio e approvate dell'Ente di Ambito.

Q36. Nel caso in cui non si ritenga condivisibile la proposta individuata nel presente documento in relazione al deposito cauzionale massimo, quale soluzione alternativa si ritiene praticabile? Motivare la risposta.

Si ritiene condivisibile la proposta

Q37. Si condivide la sequenza di passi individuati per l'applicazione degli ERC al SII? Quali altri passi sarebbe necessario attuare a tal fine?

In primo luogo si rileva che in base a quanto previsto dall'art. 1 comma 1 del DPCM del 20 luglio 2012 in merito a "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" viene stabilito che *"Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare continua ad esercitare le funzioni in materia di servizi idrici non trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 3, ed in particolare:[...] d) definisce i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori d'impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività in attuazione del principio del recupero integrale del costo del servizio e del principio «chi inquina paga»;*". La determinazione dei criteri per la definizione del costo ambientale e della risorsa è quindi di competenza del suddetto Ministero, dal momento che tale attività deve essere messa in atto in modo coordinato per i diversi settori di impiego, necessitando quindi un'analisi a 360 gradi. Questi criteri poi dovrebbero essere recepiti all'interno dei piani di gestione del distretto che deve contenere una trattazione specifica dell'analisi economica dell'utilizzo idrico. Questa analisi non ha solo lo scopo di individuare un approccio alla gestione e al governo della risorsa idrica basato su una valutazione costi-benefici corretta dal punto di vista scientifico, ma rappresenta uno strumento per giustificare misure economicamente sostenibili per il raggiungimento degli obiettivi ambientali.

La sequenza di passi è condivisibile, ma sembra essere più adatta ad un sistema di regolazione in cui non siano già presenti costi ambientali o della risorsa. Per quanto concerne la pianificazione e la regolazione dei servizi idrici, queste risultano essere parte di una pianificazione più ampia e a più livelli. In merito alla prima fase di identificazione, forse sarebbe opportuno che fosse accompagnata da un'accurata analisi di quanto già previsto all'interno dell'attuale attività di regolazione e di pianificazione. L'approccio di identificazione degli ERC come mere componenti tariffarie da inserire nel vincolo tariffario del gestore risulta essere un po' riduttivo, come anche la previsione di un approfondimento mirato all'individuazione delle partite tariffarie esistenti riconducibili a ERC solamente all'interno della fase riguardo al

riconoscimento del vincolo del gestore, dal momento che risulta essere parte di una più ampia attività di pianificazione. Come già proposto all'interno delle osservazioni al DCO 339/2013/R/idr si ritiene che il contesto normativo e di programmazione in Italia preveda già alcuni strumenti necessari per poter effettuare una valutazione dei costi ambientali e della risorsa. Ad esempio per quanto riguarda i costi ambientali è già previsto un riconoscimento nell'attività di pianificazione prevista dall'attuale normativa (D.lgs 152/2006), mentre per quanto riguarda poi il costo opportunità della risorsa, ci sembra che l'attuale legislazione già lo preveda in parte quando nella definizione dei canoni di derivazione (acque superficiali e acque sotterranee). In questo senso si sottolinea il legame tra gli investimenti (ed i relativi incentivi) e gli ERC. Considerando che si tratta di un'analisi preliminare, si rileva comunque la mancata inclusione nella definizione del processo di quanto previsto nella Direttiva 2000/60/CE. In altre parole il fatto di prendere in considerazione tutti i diversi punti in cui entrano in gioco gli ERC: il recupero dei costi come previsto nell'articolo 9 (inclusendo anche incentivi per un uso efficiente della risorsa e l'implementazione del principio "chi inquina paga"), la selezione della combinazione di misure efficaci dal punto di vista dei costi (come previsto nell'articolo 11 e nell'appendice III), la questione di eventuali deroghe (sulla base dell'articolo 4 che prevede un giudizio sul fatto che i costi di raggiungimento degli obiettivi della Direttiva possano essere sproporzionati).

Bisogna sottolineare che gli ERC devono essere innanzitutto calcolati per gli altri usi dell'acqua, considerato che già oggi la programmazione contenuta nei Piani di Ambito prevede la copertura dei costi della risorsa e dei costi ambientali, i primi ricompresi all'interno dei canoni di derivazione, i secondi inclusi nel Programma degli interventi per il potenziamento dell'attuale capacità depurativa e per il rispetto dei limiti sugli scarichi.

Q38. Si ritiene che i citati ERC generati dal SII possano essere esaustivi? O si considera possibile individuare altri esempi degli ERC provocati dal SII?

Si ritiene che le categorie di ERC individuate possano essere considerate esaustive. Sarebbe opportuna una declinazione puntuale legate alle singole specificità. In merito alle considerazioni sui costi della risorsa, ed in particolare alla priorità della destinazione al consumo umano si potrebbe ad esempio avere la situazione in cui venga richiesta (e concessa) la concessione su un corpo idrico provocando così un danno per altri utilizzatori (ad esempio uso idroelettrico) a fronte del pagamento a questi ultimi di un indennizzo.

Q39. Quali sono le principali categorie di soggetti sui quali l'erogazione del SII provoca ERC?

Come accennato anche in precedenza, si ritiene necessaria un'analisi a 360 gradi che prenda in considerazione tutti i diversi usi della risorsa. Oltre ad un approfondimento delle categorie di soggetti sui quali l'erogazione del SII provoca ERC sarebbe opportuno approfondire anche la situazione opposta e cioè l'eventuale produzione di costi ambientali e della risorsa da parte di soggetti che non rientrano nel SII e che vanno ad incidere su questo ultimo. Si pensi ad esempio a situazioni in cui il prelievo di acqua da parte di soggetti industriali non facenti parte del SII va ad incidere sulla disponibilità di acqua e sulla necessità di attivare fonti alternative, più costose per il SII.

Q40. La descrizione delle diverse caratteristiche dei due approcci è considerata esauriente? Vi sono altri profili da prendere in considerazione?

Quanto presentato può considerarsi esauriente come inquadramento a livello generale dei due diversi approcci. Mancano però indicazioni di ordine pratico in merito all'implementazione.

Q41. Quali sono le principali misure di mitigazione e ripristino dei corpi idrici, che potrebbero rientrare tra gli ERC provocati dal SII?

Le misure di mitigazione e ripristino dei corpi idrici dovrebbero rientrare in un processo di pianificazione a più ampio raggio e dovrebbero essere individuate partendo dalle specifiche caratteristiche di ogni singolo caso. Queste misure possono essere considerate già in parte presenti nell'attuale regolazione attraverso per esempio la pianificazione degli interventi (ad esempio nella pianificazione degli investimenti per rendere a norma gli scarichi dei depuratori oppure nel caso di individuazione di criticità legate all'approvvigionamento idrico nell'identificazione di risorse alternative oppure interconnessioni con altri acquedotti).

Q42. Si condividono le considerazioni espresse in merito al riconoscimento degli ERC nel VRG? Motivare le proprie risposte.

In merito a questo si rileva che, anche se sotto denominazioni diverse, sono già presenti in tariffa costi ambientali e della risorsa. Inoltre si concorda sul fatto di porre pari a 0 la componente ERC per la regolazione tariffaria 2014-2015 vista la necessità di ulteriori approfondimenti.

Q43. Quali ERC possono essere considerati esogeni e quali endogeni?

Si ritiene che la definizione di quali costi potrebbero essere considerati esogeni e quali endogeni necessiti di una ulteriore attività di approfondimento, in quanto la classificazione potrebbe essere legata anche a caratteristiche specifiche di un territorio o di una particolare situazione infrastrutturale e dal momento che non si hanno indicazioni su come sono inseriti nella pianificazione. Anche in questo caso sarebbe opportuno che tale valutazione fosse attuata a livello di distretto. Un aspetto che dovrebbe essere tenuto presente è il legame e la correlazione esistente tra i costi finanziari (intesi come nella Comunicazione 477/2000 come gli oneri legati alla fornitura e alla gestione dei servizi) e quelli ambientali e della risorsa.

Q44. Quali meccanismi incentivanti possono essere introdotti per la minimizzazione degli ERC?

Questa tipologia di valutazione sarebbe opportuno fosse realizzata a livello locale, ed in modo particolare a livello di distretto. Sembra, infatti, difficile riuscire ad individuare misure efficienti in modo omogeneo a livello nazionale.

Q45. Si condividono le considerazioni espresse in merito all'attribuzione degli ERC a ciascuna categoria di utenza? Quali altri criteri sarebbe opportuno considerare? Motivare le proprie risposte.

L'attribuzione degli ERC a ciascuna categoria di utenza dovrebbe essere disegnata in modo tale da costituire oltre un meccanismo equo per il recupero e l'attribuzione dei costi, anche un meccanismo di incentivazione per la minimizzazione degli stessi. Indicazioni in merito sono già presenti all'interno del D.Lgs. 152/06.

Q46. Si condividono le proposte in merito alle possibili destinazioni del gettito generato dalla valorizzazione degli ERC?

Come già ribadito, questa tipologia di valutazione dovrebbe essere effettuata a livello di distretto.

Q47. Come potrebbe articolarsi la governance del processo di valorizzazione degli ERC, riscossione dei relativi corrispettivi ed erogazione del corrispondente gettito?

Si ritiene che la governance dovrebbe essere a livello locale, in particolare a livello di distretto.

Firenze, 15 Dicembre 2013